

DISSEGNO DI LEGGE: Integrazione della legge regionale n.8 del 31.3.73,
istitutiva degli Uffici Regionali del Contenzioso.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n° 158 II Legislatura

RELAZIONE AL DISSEGNO DI LEGGE N.36

Approvato dalla C. R. nella seduta del 19/4/76

in questi primi anni di funzionamento degli Uffici Regionali del Contenzioso, istituiti con legge regionale n.8 del 31.3.73, si è avuta l'opportunità di rilevare l'antieconomicità del procedimento ivi disciplinato, limitatamente alle infrazioni di carattere formale le cui penalità sono di così tenue entità da non compensare le spese postali occorrenti per l'inoltro dei relativi provvedimenti agli organi competenti.

Ci si riferisce, in particolare, alle due fattispecie previste dalla legge dello Stato n. 745 del 26.10.910 che hanno per oggetto: 1) mancata esposizione del disco contrassegno (penalità da £ 420 a £ 2.500); 2) mancata esibizione del documento di circolazione (penalità da £ 100 a £ 600).

E' evidente che nei casi in discorso, dovendosi applicare, in sede di avviso premonitorio, il minimo edittale (£ 100 o £ 420, a secondo del tipo di infrazione), l'eventuale recupero non risulterebbe compensativo del costo del servizio.

In aggiunta ai casi prospettati altri^{v2} ne sono che traggono origine dal disposto dell'art. 3 della legge regionale 13.1.72, n.1 istitutiva dei tributi propri della Regione.

Tale normativa-peraltro in avanzata fase di modificazione-avendo determinato nella misura minima del 5% l'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, ha dato origine a pretese fiscali che in alcuni casi non superano le £ 100. Sicchè appare indilazionabile sotto il profilo della opportunità economica la presente disciplina.

DISEGNO DI LEGGE

OGGETTO: Integrazione della legge regionale n. 8 del 31/3/1973
istitutiva degli uffici regionali del Contenzioso.

Art. 1

Il procedimento sanzionatorio previsto dalla legge regionale n. 8 del 31/3/1973 non ha luogo nei casi in cui la pena pecuniaria, nel minimo edittale, risulti complessivamente inferiore a £. 1000.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 4.8.76